

STATUTO

E SI PRESE CURA DI LUI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA BASTIONI 4

Numero REA: SA - 495535

Codice fiscale: 06079340656

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

virgola zero zero).

- ARTICOLO 6 -

ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

- ARTICOLO 7 -

STATUTO SOCIALE

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

- ARTICOLO 8 -

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri; l'organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori don Flavio MANZO, Mario DE CHIARA e Angela GALLO, che accettano la carica, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato don Flavio MANZO, che accetta.

- ARTICOLO 9 -

	MANDATI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	L'organo amministrativo eletto è delegato ad apportare al	
	presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte le	
	eventuali modifiche necessarie per l'iscrizione nel Registro	
	delle Imprese ed a provvedere all'iscrizione nell'apposito	
	albo previsto dalla legge.	
	- ARTICOLO 10 -	
	SPESE	
	L'importo globale approssimativo delle spese per la	
	costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro	
	1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).	
	Del presente atto ho dato lettura, unitamente all'allegato,	
	alle costituite parti le quali, a mia interpellanza, lo	
	dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo	
	approvano.	
	In parte scritto con sistema elettronico, ai sensi di legge,	
	da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, in parte	
	scritto di mia mano, occupa fogli due per pagine quattro e	
	sin qui della presente.	
	Sottoscritto alle ore undici e minuti quindici.	
	F.to: Monica Esposito, Angela Gallo, Ilaria Amoroso, Mario	
	De Chiara, Flavio Manzo, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).	

ALLEGATO "_A_" ALL'ATTO DEL NOTAIO TERESA LOMONACO DI
MERCATO SAN SEVERINO IN DATA 21 FEBBRAIO 2022, REP. N.
5.637/3.035.

* * *

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la società cooperativa sociale a responsabilità limitata a mutualità prevalente denominata "**E SI PRESE CURA DI LUI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede nel Comune di **Salerno**.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dalle altre leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, la cooperativa potrà istituire succursali e filiali su tutto il territorio nazionale ed estero nonché sopprimerle.

ARTICOLO 2

DURATA

La cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta)** e potrà essere prorogata su delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 3

SCOPI MUTUALISTICI

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di offrire, tramite i propri soci, servizi educativi e socio-sanitari, di cui all'art. 1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

I soci, inoltre, intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata delle attività, continuità di occupazione lavorativa, migliori condizioni sociali e professionali, realizzando attraverso il proprio lavoro le finalità educative della dottrina sociale della Chiesa cattolica, in sintonia con i principi cristiani ecumenici e pastorali ed ai valori che sono alla base del movimento cooperativo, nonché agli ideali ed alle attività della Caritas Diocesana di Salerno. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni.

La cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai principi della mutualità, con l'esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad attività di utilità sociale, secondo le norme richiamate dal presente statuto.

A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna:

1. alle leggi che individuano il concetto di mutualità prevalente, e in particolare all'articolo 2512 del codice civile, in applicazione delle quali l'organismo cooperativo deve acquisire in proprio il lavoro, organizzandolo e dirigendolo esso stesso;
2. al concorso di tutti i soci alla gestione dell'impresa, attraverso partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione della società.

ARTICOLO 4 ORGANIZZAZIONE

I soci della cooperativa:

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ma potrà anche avvalersi di soggetti diversi dai soci.

ARTICOLO 5 OGGETTO SOCIALE

La cooperativa ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale delle persone, anche attraverso la realizzazione e la gestione di iniziative e servizi socio-sanitari ed educativi, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività:

- a) accoglienza, anche a carattere residenziale, consulenza, orientamento, sostegno, assistenza sociale e sanitaria, mediazione culturale in favore di persone italiane e straniere, che versano in condizioni di disagio economico e sociale e soffrono la marginalizzazione, l'incapacità relazionale, la difficoltà d'integrazione sociale, culturale e la povertà;
- b) accoglienza, anche a carattere residenziale, orientamento, sostegno psico-sociale, ed educativo, anche con carattere domiciliare, reinserimento ed assistenza sociale e sanitaria in favore di minori in difficoltà italiani e stranieri presenti nel territorio, in collaborazione con i servizi territoriali preposti sia nella fase di emergenza che nella fase post-emergenza;
- c) accoglienza, anche a carattere residenziale, sostegno psico-sociale, assistenza sociale e sanitaria, anche a carattere domiciliare, in favore di persone anziane presenti nel territorio che versano in condizioni di povertà e/o

malattia;

d) accoglienza, anche a carattere residenziale, sostegno psico-sociale, assistenza sociale e sanitaria, anche a carattere domiciliare, in favore di persone affette da malattie acute, sub-acute, croniche e/o degenerative, fra cui Alzheimer, Parkinson, HIV-AIDS, Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), etc.;

e) promozione della tutela della salute nei confronti di tutti i cittadini italiani e stranieri, con azioni di prevenzione sanitaria, educazione ed informazione anche in collegamento con i servizi sanitari istituzionali e/o la realizzazione di servizi sanitari primari e secondari;

f) accoglienza, anche a carattere residenziale, consulenza, orientamento, sostegno psico-sociale e lavorativo, assistenza sociale e sanitaria, anche a carattere domiciliare, in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, vittime di violenza e/o tratta presenti nel territorio;

g) accoglienza, anche a carattere residenziale, orientamento, sostegno psico-sociale, reinserimento socio-lavorativo ed assistenza sociale e sanitaria in favore delle persone con invalidità civile, cecità, sordità, handicap fisici e/o intellettivi, o con forme di dipendenza patologica;

h) promozione di politiche di integrazione sociale a tutela delle minoranze tra cui le popolazioni Rom, Sinti e Caminanti al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione, razzismo e violenza nei loro confronti;

i) promozione di collegamenti e reti con associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazionismo italiano e straniero, enti e organizzazioni locali, nazionali e internazionali pubbliche e private che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della cooperativa;

j) realizzazione di progetti di studio e/o di ricerca sui bisogni sociali della popolazione e sui servizi esistenti sul territorio anche in collaborazione con altri enti;

k) realizzazione di seminari, giornate di studio, convegni, momenti di formazione e informazione, attività didattiche, di formazione superiore e/o universitaria, etc. su tematiche attinenti l'oggetto e l'attività della cooperativa;

l) realizzazione di servizi, iniziative e progetti tesi a migliorare le condizioni di vita delle categorie interessate dal presente Statuto;

m) stipula di convenzioni e/o contratti con organismi pubblici e/o privati nazionali, internazionali o sovranazionali e con singoli privati, anche a seguito di partecipazione a gare di appalto, licitazioni private e simili, onde utilizzare provvidenze, finanziamenti ed altro per la realizzazione, l'ampliamento ed il mantenimento dei servizi della cooperativa;

n) promozione e realizzazione di progetti ed iniziative di sensibilizzazione e aggiornamento rivolte al personale docente e non docente della scuola, con l'obiettivo di favorire l'incontro e il dialogo tra culture e religioni diverse e migliorare in tal modo l'accoglienza e l'integrazione;

o) gestione di servizi e attività produttive, qualora ciò sia ritenuto opportuno per il raggiungimento dei fini sociali;

p) attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, compresa ogni attività di promozione, di sensibilizzazione, di ricerca e di servizio in ogni ambito sociale e sanitario. La cooperativa potrà altresì compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, connesse esplicitamente o implicitamente alle proprie finalità sociali. A scopo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà inoltre:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche temporanea, in imprese, con maggiore attenzione a quelle che svolgano attività analoga o comunque accessoria all'attività sociale;

b) incentivare nei soci la promozione di ogni altra attività con finalità sociali allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita;

c) svolgere ogni altra attività in grado di concorrere alla diffusione ed all'affermazione della libera cooperazione.

ARTICOLO 6 COLLEGAMENTI

La cooperativa può aderire ad organizzazioni cooperativistiche che ne assumano la tutela a norma di legge. La relativa decisione è demandata al Consiglio di amministrazione.

La cooperativa, inoltre, può aderire ad organizzazioni sindacali di categoria che assumano la tutela sia dell'ente che dei soci.

ARTICOLO 7 SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci cooperatori;
- b) soci volontari;
- c) soci sovventori.

Possono, altresì, essere soci persone giuridiche pubbliche o private; le stesse dovranno allegare alla domanda copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione

alla società e la nomina dei delegati all'Assemblea della cooperativa.

In ogni caso, possono essere soci soltanto coloro che condividono i principi cui è ispirata l'attività della società.

In particolare, possono essere soci coloro che abbiano svolto attività di volontariato o abbiano maturato esperienza nel settore socio-assistenziale e che in ogni caso riconoscano la centralità del volontariato e della solidarietà quale valore e strumento per la promozione della persona e per lo sviluppo sociale. È esclusa l'ammissione a soci di persone, fisiche o giuridiche, che, per caratteristiche soggettive, operino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, contro o non in coerenza con i principi ispiratori e con gli scopi della società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci, in base all'appartenenza a ciascuna categoria. I soci volontari sono altresì iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

ARTICOLO 8

SOCI COOPERATORI

Sono soci cooperatori tutti coloro che esercitano arti, professioni e mestieri attinenti all'oggetto sociale che, con la loro capacità di lavoro, attitudine, specializzazione ed esperienza professionale, possono dare il loro apporto diretto ed effettivamente cooperare all'esercizio sociale ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto disposto dal comma precedente, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque mai superiore ai limiti eventualmente stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in concorrenza con la cooperativa ovvero che si ispirano a principi incompatibili con quelli di cui all'art.3 dello Statuto,

I soci cooperatori stabiliscono un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale anche a progetto, con cui potranno contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla legge.

La cooperativa corrisponderà ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla

quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

L'Assemblea dei soci potrà deliberare trattamenti economici ulteriori da erogare:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite negli accordi collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni o altre forma consentite dalla legge.

ARTICOLO 9

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci, ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa cooperativistica, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio alla categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Ai nuovi soci ammessi alla categoria speciale spettano tutti gli obblighi spettanti ai soci, mentre per la durata di cinque anni non avranno diritto di voto nelle assemblee ordinarie, non potranno rivestire cariche e non avranno diritto a ristorni.

ARTICOLO 10

SOCI SOVVENTORI

Oltre ai soci cooperatori possono essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci sovventori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte e comunque non superiore a cinque voti.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e gli

amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il conferimento delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo del conferimento;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di un consigliere di amministrazione e di un sindaco effettivo e di un supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della società. La delibera assembleare relativa alle quote destinate ai soci sovventori può prevedere la nomina da parte di costoro di un numero maggiore di amministratori o di sindaci, purché non superiore ad un terzo dei membri complessivi dell'organo.

Ai soci sovventori è riconosciuto un privilegio nella ripartizione degli utili pari a due punti percentuali in più rispetto ai soci cooperatori. Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dal codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 11

SOCI VOLONTARI

I soci volontari sono persone con qualsiasi titolo professionale che manifestino la volontà di prestare gratuitamente la loro attività. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi all'utenza, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi ai rimborsi di spesa.

ARTICOLO 12

AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda di ammissione scritta.

La domanda di ammissione deve contenere:

- a) l'indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro del richiedente e delle sue competenze professionali specifiche;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) l'incondizionata accettazione del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, con criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, in base alla discrezionale valutazione degli interessi dei soci e della cooperativa. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui all'articolo successivo.

Trascorsi dieci giorni dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti di cui al comma precedente, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione di cui all'articolo successivo. In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata, con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I soci che vogliono aderire alla cooperativa sono obbligati a:

- a) versare integralmente il capitale sottoscritto al momento dell'ammissione;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) osservare le disposizioni contenute nel presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali e le decisioni dei soci;
- d) effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa in ragione della necessità della stessa, ad eccezione dei soci sovventori;
- e) concorrere nella gestione dell'attività, partecipando alla formazione del capitale sociale, partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- f) mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo di attività svolta.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà annualmente, sulla base delle riserve patrimoniali della cooperativa, l'ammontare della quota di ammissione, che dovrà essere corrisposta da ciascun nuovo socio.

Il Consiglio di amministrazione può, in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il socio, autorizzare quest'ultimo allo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci, quando lo richiedano almeno un decimo del numero complessivo, hanno diritto di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o delle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 14

INCOMPATIBILITÀ

È fatto divieto ai soci cooperatori, salvo assenso scritto del Consiglio di amministrazione, di iscriversi ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o svolgano un'attività concorrente.

È fatto divieto ai soci cooperatori di prestare lavoro subordinato o autonomo a favore di terzi, compreso lo Stato, esercenti attività uguali od analoghe a quelle della cooperativa, ovvero lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato a qualunque titolo, salvo che non si tratti di soci impiegati in attività di lavoro nella cooperativa per un tempo inferiore all'orario pieno - quale definito dall'articolo 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 - e fino al raggiungimento di tale limite complessivo, ovvero salvo assenso scritto del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 16

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo o il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- d) nei confronti del quale si sia verificato un grave inadempimento da parte della cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

La domanda di recesso deve essere comunicata con

raccomandata alla società. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo alle lettere c) e d) in caso di recesso l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla delibera del Consiglio di amministrazione con cui si constatano i legittimi motivi dell'estinzione del rapporto sociale.

ARTICOLO 17

DECADENZA DEL SOCIO

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci falliti, interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente Articolo 14 di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o nel caso, comunque, di sopravvenuta inabilità o inidoneità a partecipare alle attività lavorative dell'impresa sociale. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza diventa operante con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o, se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 18

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammmissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualistico;
- c) che non ottemperi alle deliberazioni legalmente adottate dai soci o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine, non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi alle deliberazioni stesse;
- d) che ponga in essere inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o

ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
g) che si renda moroso nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
h) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per delitti o, comunque, per reati infamanti oppure specifici professionali;
k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, ovvero fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione di ogni altro rapporto mutualistico pendente. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ARTICOLO 19

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo Articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, che ne accerta i requisiti; in mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'Articolo 21.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione; in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'Articolo 21.

ARTICOLO 20

PROCEDIMENTO DI PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento consegnata per la spedizione all'ufficio postale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti.

ARTICOLO 21

RIMBORSO DELLA QUOTA

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, certo ed esigibile.

ARTICOLO 22

LIMITAZIONI AL RIMBORSO

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso

la società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 23

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque contributo o liberalità pervenuti alla società.

È inderogabilmente stabilito che le riserve, ordinarie o straordinarie, sono destinate a coprire le eventuali perdite e non possono essere ripartite tra i soci; è altresì inderogabilmente stabilito che l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente versati, debba essere devoluto, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici.

ARTICOLO 24

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente Articolo 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre

opposizione al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 25

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, che deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.59, in misura non inferiore al 3% (tre per cento).

Il restante, a discrezione dell'Assemblea, può essere destinato in uno dei seguenti modi:

- a) una quota a riserva straordinaria;
- b) una quota a retribuzione del capitale sociale in misura mai superiore al tasso di interesse previsto dalla legge, commisurato sul capitale effettivamente versato;
- c) il residuo, al netto delle quote, a copertura di spese per fini mutualistici destinati dall'Assemblea o da questa delegati alla determinazione del Consiglio di amministrazione.

Le riserve non saranno ripartibili tra i soci durante resistenza della società.

Il fondo di riserva ordinario è costituito dal prelevamento annuo sugli avanzi netti di esercizio e dalle quote di ammissione.

ARTICOLO 26

RISTORNI

Il Consiglio di amministrazione, nel redigere il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Le decisioni dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio

stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

ARTICOLO 27

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, se obbligatorio ai sensi di legge.

ARTICOLO 28

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e dei sindaci;
- c) l'approvazione di regolamenti interni;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- e) sulle modifiche allo Statuto;
- f) su nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- g) su ogni altra materia espressamente riservata ad essa dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Consiglio di amministrazione o dal presidente del Consiglio di amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, con avviso comunicato ai soci a mezzo di fax o posta elettronica o raccomandata a mano o mediante comunicazione affissa nella sede sociale e presso le unità produttive cui sono addetti i soci lavoratori.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta dal Collegio sindacale, ove esistente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, ovvero entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale ove esistente oppure da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo diverse maggioranze previste dalla legge. Per lo scioglimento e la liquidazione della società l'Assemblea straordinaria delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti delle quote. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. Le persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota, con un massimo di cinque voti. I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci non amministratori, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra i non soci. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

ARTICOLO 29

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione si compone, in base alla scelta effettuata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, da tre a sette consiglieri.

Nel caso in cui vi siano soci sovventori la nomina di un amministratore è ad essi riservata. Il Consiglio di amministrazione viene rinnovato almeno ogni tre anni ed i suoi componenti, che restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, sono rieleggibili.

Gli amministratori scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi, non hanno diritto a compenso per la carica salva la possibilità di percepire un gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni consiliari ed assembleari;

ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività di gestione rivolte a favore della società. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi in conformità all'atto costitutivo è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale se costituito.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità nel settore specifico di attività della cooperativa e/o di gestione amministrativa di enti o società, comprovata condivisione dei principi cristiani, ecumenici e di solidarietà sociale cui è informata l'intera attività sociale.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Funge da Segretario del Consiglio di amministrazione un Consigliere, oppure una persona estranea designata da chi presiede.

La rappresentanza legale della cooperativa di fonte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione è effettuata a mezzo di lettera, fax, telegramma o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Il Consiglio è

validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio; la parità dei voti comporta il rigetto della proposta. Il voto è segreto quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, i limiti e l'origine. Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni centottanta giorni al massimo gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se costituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa. Spetta, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dall'atto costitutivo e statuto o delegati dall'Assemblea dei soci;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a

favore di altre cooperative;

f) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione di nominare direttori, determinandone le funzioni e la retribuzione;

g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

h) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria Amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per legge siano riservati all'Assemblea dei soci;

j) distribuire tra i soci le opportunità di lavoro e ripartire tra essi le attività lavorative, sia per quanto attiene alla qualità che alla quantità delle prestazioni di lavoro richieste in adempimento del patto sociale.

ARTICOLO 30

DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Fatta salva la norma di cui al successivo articolo, il Consiglio di amministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo, che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi della procedura, da apposita Assemblea ordinaria indetta dal Presidente o dal Consigliere più anziano in età ovvero, in difetto, dal Collegio sindacale se costituito, immediatamente dopo le dimissioni.

ARTICOLO 31

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria Amministrazione; in caso di mancanza del Collegio sindacale, qualunque socio può attivare il ricorso alla decisione dei soci.

ARTICOLO 32

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se in tal senso decidono i soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i revisori contabili.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla

data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 33

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale funziona a norma di legge. Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I Sindaci devono anche:

- a) accertare che la valutazione del patrimonio sociale venga fatta con l'osservanza delle norme di legge;
- b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza della cassa e resistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli ricevuti in pegno, cauzione custodia;
- c) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli amministratori.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I sindaci hanno tutti i doveri e diritti stabiliti dalla legge. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli interessati, viene trascritto sull'apposito libro nel quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. I sindaci che non assistano senza giustificato motivo a tre adunanze durante l'esercizio sociale decadono dall'ufficio.

ARTICOLO 34

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e la disciplina dei rapporti di lavoro, il Consiglio di amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 35

SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Allorché si verifichi una delle cause di scioglimento gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della

cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito:

- a) al numero dei liquidatori;
- b) alla nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza;
- c) ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ARTICOLO 36

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, una volta dedotto il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati ed i dividendi eventualmente maturati.

ARTICOLO 37

PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

La Cooperativa, nel perseguire lo scopo sociale, si uniforma ai principi della mutualità prevalente e pertanto si uniforma alle seguenti previsioni:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
 - c) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - d) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 38

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali e sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 dello stesso codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Monica Esposito, Angela Gallo, Ilaria Amoroso, Mario De Chiara, Flavio Manzo, Teresa Lomonaco Notaio (L.S.).

27 di 27